

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BIOGLIO

(Provincia di Biella)

N. 1947 di rep.

CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA

IMMOBILE COMUNALE IN FRAZIONE CHIESA N. 4 PNRR M2C4-2.2-B. MIN. INTERNO.

L'anno duemilaventidue addì otto del mese di novembre in BIOGLIO (BI), presso la sede del

COMUNE ubicata in Via Vittorio Emanuele II n. 5

AVANTI A ME

Dott. Dott. Roberto Careno, nato a Vercelli il 25/04/1961, Segretario del predetto Comune

e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa,

nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18/08/2000, n.

267, domiciliato per la Sua carica presso la sede del Comune di Bioglio, senza l'assistenza dei

testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di

legge,

SONO COMPARI

1) La Sig.ra Dott.sa Chiara GIACOMINI, nata a Biella il 15/07/1976, domiciliata per la

Sua carica di Responsabile del Servizio Tecnico, presso la sede del Comune di Bioglio in via

Vittorio Emanuele II n. 5, il quale interviene nel presente contratto, in rappresentanza e per

conto del COMUNE DI BIOGLIO, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune

medesimo, codice fiscale 00229290028, che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato

per brevità anche Stazione/Ente Appaltante;

2) Sig. FORGNONE ANGELO, nato a Sagliano Micca il 21/01/1949, residente nel

Comune di Sagliano Micca, in Via A. Catella n. 22/b, che interviene nel presente contratto in

qualità di legale rappresentante della ditta COSTR. ED. TRE EFFE DI FORGNONE E FERRARO

FOGNO & C. S.A.S. con sede a Sagliano Micca in Via Mazzini n. 32 C.F. 00275980027, Partita

IVA 00275980027, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, che nel prosieguo del

presente Atto verrà chiamata per brevità anche Appaltatore o Impresa Appaltatrice.

Detti Componenti, della cui identità personale io segretario rogante sono certo. Il presente

atto è ricevuto in modalità informatica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.

PREMESSO

- che con determinazione n. 105 del 10/08/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei

lavori DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE COMUNALE IN FRAZIONE CHIESA N. 4 PNRR M2C4-

2.2-B. MIN. INTERNO dell'importo da Q.T.E. complessivo di € 68.123,75;

- che con determinazione dirigenziale n. 106 del 18/08/2022 è stato aggiudicato

l'affidamento dei lavori a favore all'impresa ditta COSTR. ED. TRE EFFE DI FORGNONE E

FERRARO FOGNO & C. S.A.S. CON SEDE A SAGLIANO MICCA IN VIA MAZZINI N. 32, per un

importo complessivo netto di € 50.702,88 oltre iva dieci per cento per un totale di €

55.773,17.

Che l'Appaltatore dichiara:

- di possedere le capacità tecniche, economiche, finanziarie ed organizzative per eseguire i

lavori di cui al progetto, allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, a

perfetta regola d'arte;

- di essere in possesso della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 1341 secondo comma del codice

civile, la clausola di tracciabilità finanziaria secondo la quale l'appaltatore si assume gli

obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

Che è stata verificata positivamente la ricorrenza all'impresa dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016.

- che i lavori sono finanziati in parte con contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 c. 29 - L. 160/2019 - ANNO 2022 dall'Unione Europea – Next Generation EU, (come comunicato con circolare della Prefettura di Biella del 26/01/2022 sono state affidate al Ministero dell'Interno la Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 nella quale sono confluiti i contributi agli investimenti per gli enti locali previsti dall'art. 1 comma 139 e ss, della legge n. 145/2018 graduatoria 2021, e dell'art. 1, commi 29 e ss. Della Legge n. 160/2019) ed in parte con fondi propri di bilancio;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premessa

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Oggetto del contratto

1. Il Comune di Bioglio concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (nel seguito Codice dei contratti).

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n 136 del 2010:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è **9366121F8B**;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è **J59D22000040005**

Art. 3 Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a euro **50.702,88** (diconsi euro **cinquantamilasettecentodue/88**) di cui:

a) euro 49.070,88 per lavori al netto del ribasso d'asta;

b) euro 1.632,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. (10 per cento) ed è fatta salva la liquidazione finale che sarà fatta a termini di legge.

3. Il contratto è stipulato a corpo

L'appaltatore, ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 e s.m.i., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto, anche nei confronti degli eventuali subappaltatori o subcontraenti. A tal fine ha comunicato al Comune gli estremi identificativi del relativo conto corrente dedicato, nonché la generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Costituisce causa di esclusione del contratto il caso in cui le transazioni da esso derivanti siano state eseguite senza avvalersi del c.c. dedicato.

Il mancato rispetto dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 e s.m.i. comporta la nullità assoluta del contratto.

Art. 4 Condizioni generali del contratto

L'importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Per la parte di lavoro prevista a corpo negli atti progettuali, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo

e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.

Art. 5 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Bioglio, all'indirizzo: Via Vittorio Emanuele II n. 5.

2. Ai sensi del capo 5, del capitolato speciale d'appalto i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante mandati di pagamento dal tesoriere comunale, entro 45 giorni dall'acquisizione del certificato di pagamento, previo ricevimento della fattura da emettere subordinatamente alle verifiche indicate nel capitolato speciale d'appalto.

3. I Sigg.ri Forgnone Angelo, Ferraro Fogno Pietro, Forgnone Patrick e Ferraro Fogno Stefano, in quanto autorizzati ad operare sul conto di cui al comma 4, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore.

4. A fronte dell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto l'impresa provvederà ad emettere nei confronti del committente, le relative fatture.

I pagamenti, a favore della ditta COSTR. ED. TRE EFFE DI FORGNONE E FERRARO FOGNO & C. S.A.S. con sede a Sagliano Micca in Via Mazzini n. 32, saranno effettuati mediante bonifico sul seguente conto corrente:

- codice IBAN: IT31B0608544730000012552661 acceso presso BIVERBANCA SPA filiale Andorno/Sagliano Agenzia n. 20;

conto bancario comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell'articolo 41 del capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 6 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere iniziati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla firma del presente contratto;

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 13 (tredici) settimane pari a giorni 91 (novantuno) naturali decorrenti dalla data del verbale di inizio dei lavori.

Art. 7 Penali per i ritardi – Premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1,00 per mille dell'importo contrattuale;

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità

previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10 per cento dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Art. 8 Sospensioni e riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la

sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Art. 9 Oneri a carico dell'appaltatore

1. L'Appaltatore a cui sono affidati i lavori attesta di possedere le capacità economiche e tecniche sufficienti a realizzare le opere commissionate, sulla base della documentazione utile a dimostrare la propria struttura di impresa e dichiara altresì di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. Al contratto sono allegati i certificati della Camera di Commercio;

2. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, con espressa manleva per il Committente da ogni eventuale pretesa, domanda e/o responsabilità anche rispetto a fornitori o terzi, gli adempimenti e gli oneri connessi alla realizzazione dei lavori contrattualmente stabiliti.

3. L'Appaltatore si impegna ad:

a. astenersi dall'accendere fuochi, seppellire o depositare i materiali di scarto e di risulta del cantiere; provvedere, esclusivamente in relazione ai propri lavori o a quelli affidati ai propri subappaltatori, all'accurata pulizia delle zone d'intervento, inclusi l'asporto, il trasporto e il conferimento di ogni materiale di risulta di cantiere presso gli impianti autorizzati di trattamento o smaltimento dei rifiuti assumendosi ogni onere e obbligo di legge; sono inclusi nel corrispettivo d'appalto tutti gli oneri economici incluse le spese di trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti nonché dei materiali di risulta (di cui il Committente dichiara di cedere la proprietà all'Appaltatore).

b. provvedere agli allacciamenti per il cantiere alla rete idrica e alla rete di energia elettrica sopportando i relativi costi,

4. L'Appaltatore si impegna altresì:

a. a rispettare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., eseguendo i lavori nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento, nonché di ogni vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

b. a far esporre la tessera di riconoscimento a tutto il personale impiegato in cantiere;

c. a fornire adeguata assistenza tecnica al Committente e/o al Direttore dei Lavori per ogni chiarimento che si rendesse necessario per il controllo dei lavori e per la gestione del contratto;

d. a fornire tutta l'assistenza richiesta dal Committente e/o dal Direttore dei Lavori per collaudi e prove sia in corso d'opera che conclusivi;

e. a procurarsi e consegnare al Committente tutte le certificazioni tecniche e di conformità riguardanti i materiali, i componenti ed i macchinari usati nella costruzione;

f. a provvedere alla manutenzione e conservazione delle opere oggetto dell'appalto fino a consegna delle medesime.

5. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. L'Appaltatore dichiara e garantisce al Committente di: essere società attrezzata per l'esecuzione dei lavori in oggetto nonché di disporre di capacità tecniche ed economiche, macchine e attrezzature necessarie e sufficienti per:

a. garantire l'esecuzione puntuale, completa e a regola d'arte delle opere commesse, con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;

b. coordinare i propri lavori con quelli eventualmente affidati direttamente dal Committente ad altri appaltatori specialistici, intrattenendo con gli stessi le necessarie relazioni affinché siano escluse interferenze, intralci o sospensioni dei lavori in danno al Committente;

c. coordinare i lavori con le richieste del committente e dei tecnici delle aziende erogatrici, intrattenendo con loro il massimo rapporto di collaborazione affinché i lavori siano svolti senza intralci, sospensioni o interferenze negative.

7. L'Appaltatore dichiara altresì di aver preso specifica e completa visione dei luoghi dove dovrà svolgere la sua opera, e in particolare, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, incluso il suolo e il sottosuolo (se necessario), nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione delle opere, ivi compresi in via meramente esemplificativa, le condizioni di viabilità e di accesso al cantiere, gli spazi di cantiere, le eventuali difficoltà di allacciamento e oneri a tale opera connessi, ogni eccezione e/o riserva fin d'ora rimossa.

8. Dichiara di aver attentamente vagliato tutte le circostanze (generali e particolari, di tempo e di luogo) relative all'appalto, nonché ogni e qualsiasi altro elemento, anche solo contingente o transitorio, in grado di influire sull'esecuzione dell'opera e sui costi della stessa (avendo per proprio conto determinato e/o verificato tutte le quantità occorrenti per realizzare i lavori come da elaborati progettuali e, in ogni caso, completi in ogni loro parte, perfettamente funzionali e collaudabili).

9. Dichiara di aver esaminato, riveduto e controllato sotto ogni profilo, anche con l'ausilio di competenti professionisti di propria fiducia, gli elaborati progettuali architettonici, strutturali ed impiantistici esecutivi, il capitolato speciale d'appalto, i capitolati tecnici, nonché tutti gli elaborati e documenti elencati nell'elenco elaborati. Garantisce pertanto al Committente, assumendone ad ogni effetto piena responsabilità, che la suddetta documentazione è completa, dettagliata, redatta secondo la migliore prassi professionale e comprensibile, nonché pienamente conforme e rispondente alle regole tecniche e costruttive circa l'esattezza, la completezza e la possibilità di pratica esecuzione (nel rispetto

della normativa vigente e, per quanto specificamente attiene agli impianti, delle caratteristiche prestazionali riportate in progetto), attestandone, anche con riferimento allo stato e alle caratteristiche dei luoghi, l'immediata e completa cantierabilità.

10. Dichiaro con riferimento alle opere presenti nel presente appalto di fare propria, in tutto e per tutto, la suddetta documentazione (anche progettuale) e in generale tutti i documenti ed elaborati presenti nell'elenco elaborati, dando espressamente atto che tali documenti ed elaborati sono stati correttamente redatti e non necessitano di alcuna integrazione e/o modifica accettando le condizioni riportate in bando di gara. Pertanto, l'Appaltatore dichiara di esonerare il Committente da ogni e qualsivoglia responsabilità, assumendosi ogni rischio anche in ordine alla realizzabilità delle opere oggetto del presente contratto.

Art. 10 Contabilità dei lavori

- La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

- Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

- La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di

aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

- La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

- Gli oneri per la sicurezza, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 11 Invariabilità del corrispettivo

1. È prevista la revisione dei prezzi nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 29 c.1-5 del Decreto -legge 27/01/2022 n. 4, ed all'art. 106 comma 1, lettera a), primo periodo del decreto 50/2016.

Art. 12 Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. n. 207 del 2010.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 13 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

Il pagamento delle prestazioni avverrà nel rispetto delle norme di legge in vigore secondo le

modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e quindi:

1. per Stati di Avanzamento Lavori (SAL) mediante emissione di certificato di pagamento per lavori eseguiti, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, su disposizione del Direttore dei Lavori. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a quanto indicato all'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D.lgs n. 50 del 2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del D.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del D.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura ai sensi

dell'art. 4, comma 4 del D.L. 231/2002.

5. L'emissione delle fatture dovrà essere effettuata a norma di legge con particolare riferimento, ma non in via esaustiva, alle norme inerenti la fatturazione elettronica.

6. L'importo dell'ultimo Stato d'Avanzamento Lavori è rimesso all'approvazione del collaudo positivo.

Art. 14 Assicurazioni per i rischi di esecuzione

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone o cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi, compresa l'appaltante, in conseguenza allo svolgimento dei lavori o in conseguenza del medesimo e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità e more al riguardo. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti; tale polizza deve prevedere una somma assicurata almeno pari all'importo del contratto stesso.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui alla lettera a), nell'esecuzione dei lavori, con polizza numero 2012/03/2151922.

3. Tale polizza copre anche la responsabilità civile verso terzi compreso il Comune di Bioglio per l'importo minimo di € 500.000.

Art. 15 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 16 Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 17 Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 205 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata da accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

4. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo

delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.

5. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti e del regolamento, sono stati oggetto di verifica.

6. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

7. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono devolute all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Biella ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 18 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105 del Codice dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva.

Art. 19 Sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio incident and injury free.

6. Dovrà essere redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 26-28-29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 20 Cessione del contratto e subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del

D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del D.lgs.

50/2016 e ss.mm.ii..

2.Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'art. 105, comma 4 del D.Lgs. n.

50/2016, le prestazioni dei lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta

(cat. OG2) possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le

modalità previste dalla normativa vigente in materia.

3.Per i pagamenti trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i..

Art. 21 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. La ditta COSTR. ED. TRE EFFE DI FORGNONE E FERRARO FOGNO & C. S.A.S. con sede a

Sagliano Micca in Via Mazzini n. 32 ha presentato cauzione definitiva ai sensi dell'articolo

103 del Codice dei contratti, e dell'articolo 101 del Regolamento generale, rilasciato dalla

Compagnie Francaise D'Assicurance Pour le Commerce Exterieur S.A. Rappresentanza per

l'Italia Via Lorenteggio 240 a Milano con polizza n. 2362949 del 12/10/2022.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o

da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di

assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in

osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata

dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice

civile, in conformità all'articolo 103, del Codice dei contratti.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel

limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico,

senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva

consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di

	avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti	
	l'avvenuta esecuzione.	
	4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto	
	ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo	
	svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste,	
	autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.	
	5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o	
	totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle	
	maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;	
	l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza	
	necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre	
	azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.	
	6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al	
	combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata,	
	parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per	
	effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di	
	riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi	
	importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.	
	Art. 22 Obblighi assicurativi	
	1. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del	
	certificato di regolare esecuzione per:	
	a) per danni di esecuzione ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;	
	b) per responsabilità civile terzi.	
	2. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in	
	conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. 4.	
		20

Art. 23 – Allegati

Si allegano al presente atto, i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati nel presente contratto:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti, anche se non materialmente allegati:

- gli Elaborati Grafici Progettuali e le Relazioni;

- il computo metrico estimativo

- il Quadro Tecnico economico

- l'Elenco dei Prezzi Unitari;

- il Cronoprogramma;

- i Criteri Ambientali Minimi

- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

- il Piano di Sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- il Piano di Operativo di Sicurezza (POS) presentato dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 96 comma 1, lettera g), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- Le Polizze di Garanzia.

Del presente Atto io Segretario generale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Art. 24 Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo

limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dal codice del processo amministrativo.

Art. 25 Codice in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, s'informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti alla stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento è il Comune di Bioglio.

Art. 26 - Imposta di bollo e di registro

Ai sensi del Decreto Ministeriale 22/02/2007 trattandosi di contratto elettronico l'imposta di bollo è fissata in Euro 45,00 (euro quarantacinque/00). L'imposta di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica mediante il modello unico informatico. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

Art. 27 - Sottoscrizione contratto con firma elettronica

Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi. Il presente atto disposto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, mediante personal computer e software di videoscrittura su numero 22 facciate per intero di cui righe 11 della facciata a video (art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti). L'ho letto ai componenti e quindi lo hanno ritenuto conforme alla Loro volontà e pertanto lo approvano e confermano. I componenti sottoscrivono con firma elettronica. Questa costituisce nell'acquisizione digitale della firma autografa (ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 89/2013 modificata dal D.Lgs. 110/2010). Il sottoscritto segretario comunale, dopo la conversione del cartaceo firmato dalle parti in file formato portable document format pdf chiuderà il file del

contratto con l'apposizione della propria firma digitale. E richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alle loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono. Le parti hanno apposto la loro firma autografa poi trasformata in elettronica ai sensi della Legge 89/2013 (inserito dal D.Lgs 110/2010). Il file del contratto in formato portable documenti formato pdf viene chiuso dal segretario comunale con l'apposizione della sua firma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile Settore Tecnico (F.to in modalità elettronica)

L' Appaltatore (F.to in modalità elettronica)

Il Segretario Comunale (F.to in modalità elettronica)